

VAB VIGILANZA
ANTINCENDI
BOSCHIVI
Cagliari
PROTEZIONE CIVILE VOLONTARIATO
O.N.L.U.S.



STATUTO

INDICE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01	Denominazione ed ubicazione dell'Associazione	Pag.	3
Art. 02	Enunciazioni di principio	Pag.	3
Art. 03	Scopi e obiettivi dell'Associazione	Pag.	3
Art. 04	Altre attività di volontariato	Pag.	4
Art. 05	Logo, emblema e stendardo dell'Associazione	Pag.	4
Art. 06	Celebrazioni	Pag.	4
Art. 07	Regolamento	Pag.	4

I SOCI

Art. 08	Ammissione dei soci	Pag.	4
Art. 09	Categorie dei Soci.	Pag.	5
Art. 10	I Soci Onorari	Pag.	5
Art. 11	Doveri e diritti dei soci	Pag.	5
Art. 12	Provvedimenti disciplinari	Pag.	5
Art. 13	Gratuità delle prestazioni	Pag.	6
Art. 14	Perdita della qualità di socio	Pag.	6

L' ORGANIZZAZIONE

Art. 15	Ordinamento dell' Associazione	Pag.	6
Art. 16	Assemblea Generale dei Soci	Pag.	6
Art. 17	Eleggibilità e durata delle cariche Sociali	Pag.	7
Art. 18	Ineleggibilità alle cariche sociali	Pag.	7
Art. 19	Elezione, rappresentanza e poteri del Presidente	Pag.	7
Art. 20	Il Potere di Firma	Pag.	7
Art. 21	Elezione, composizione e poteri del Consiglio Direttivo	Pag.	8
Art. 22	Adunanze del Consiglio Direttivo	Pag.	8
Art. 23	Vacanze tra i membri del Consiglio Direttivo	Pag.	8
Art. 24	L'Ufficio di Presidenza	Pag.	8
Art. 25	Le Commissioni	Pag.	9
Art. 26	I Revisori dei Conti	Pag.	9
Art. 27	Il collegio dei Proviviri	Pag.	9
Art. 28	Riunioni e vacanze tra i Revisori dei Conti e Proviviri	Pag.	9
Art. 29	Gli Ispettori	Pag.	9
Art. 30	Verbali degli Organi collegiali	Pag.	9
Art. 31	Incompatibilità	Pag.	10

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 32	Patrimonio dell' Associazione	Pag.	10
Art. 33	I beni registrati	Pag.	10
Art. 34	Il conferimento di capitali	Pag.	10
Art. 35	Bilancio generale	Pag.	10
Art. 36	Responsabilità dei soci	Pag.	10
Art. 37	Atti e pubblicazioni dell' Associazione	Pag.	10
Art. 38	Scioglimento dell' Associazione	Pag.	11
Art. 39	Casi non previsti.	Pag.	11

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01 Denominazione ed ubicazione dell'Associazione

L'Associazione di Volontariato denominata V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI CAGLIARI - è una ONLUS istituita ai sensi delle Leggi 266/91 e 225/92, delle Leggi regionali di settore e del D.Lgs. 460/97.

Ha carattere regionale ed opera prevalentemente in Sardegna. Ha sede legale in Cagliari.

Art. 02 Enunciazioni di principio

La V.A.B. è un'Associazione apolitica, apartitica e aconfessionale avente finalità di solidarietà, priva di qualsivoglia fine di lucro, anche indiretto, regolata dal presente Statuto e dal Codice Civile.

Art. 03 Scopi e obiettivi dell'Associazione

- a) Attività di Antincendio, previsione, prevenzione, spegnimento e bonifica di incendi boschivi;
- b) Vigilanza ambientale, salvaguardia e protezione della flora e della fauna;
- c) Progettare e proporre attività di formazione, informazione e aggiornamento, collaborando anche con Associazioni ed Enti che operano nell'istruzione, al fine di divulgare nozioni di Protezione Civile, primo soccorso, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica, "auto protezione" del cittadino etc.;
- d) Divulgare tutte le informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi, per contribuire alla crescita della coscienza di solidarietà sociale specie in situazioni di emergenza, organizzando e promuovendo manifestazioni, corsi di addestramento e formazione, anche in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e/o Private per la raccolta, l'elaborazione, e l'organizzazione di informazioni di pubblica utilità, ivi compresa la partecipazione alla realizzazione di Piani di Protezione Civile;
- e) Realizzare iniziative tese a costituire una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente il cardine del proprio modello di sviluppo;
- f) Tutelare e conservare l'ambiente ed il patrimonio ittico e venatorio, gli animali da affezione e qualsivoglia essere vivente sulla terra;
- g) Organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche.
- h) Prevenzione, contrasto e soluzione di ogni altro evento pregiudizievole per l'ambiente naturale in ogni suo aspetto e, in particolare, per il patrimonio boschivo nella sua interezza;
- i) L'esplicazione, sia nelle fasi della previsione e prevenzione che in quelle della repressione e soccorso, di attività di protezione civile in settori diversi dall'antincendio boschivo, avvalendosi anche di nuclei di intervento specialistico di protezione civile, attraverso la collaborazione e cooperazione con le Istituzioni, gli Enti e le Amministrazioni competenti;
- j) L'associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 04 Altre attività di volontariato

L'Assemblea Generale dei soci può autorizzare, sentito il parere -obbligatorio ma non vincolante- del Consiglio Direttivo, lo svolgimento di altre attività e servizi di volontariato, anche in campi diversi da quelli previsti dall'Art. 3. Tali altre attività resteranno comunque facoltative e non obbligatorie per i singoli soci e non potranno mai essere, o porsi, in contrasto con gli scopi di cui all'Art. 3 del presente Statuto.

Art. 05 Logo, emblema e standardo dell'Associazione

1. Il logo dell'Associazione è costituito dalla sigla VAB formata da lettere maiuscole tondeggianti di colore verde, la A e la V sono costituite dallo stesso carattere -ovviamente capovolto in un caso- con il trattino della A sostituito da un cerchio pieno di colore rosso, la B è priva del tratto rettilineo verticale ed i tre tratti orizzontali hanno lunghezze crescenti dal basso verso l'alto.
2. L'emblema ha forma circolare e riproduce una folgore di colore rosso che attraversa due montagne sovrapposte di colore verde, posizionate dietro all'immagine della Sardegna posta in trasparenza, con il logo VAB ben evidenziato, il tutto circondato da un bordo verde che riporta nel suo spessore le parole "Vigilanza Antincendi Boschivi" e "Protezione civile".
3. Lo standardo è di colore giallo con impresso in grande il logo V.A.B. con sotto riportato il nome del Comune dove l'Associazione ha sede e l'emblema dell'Associazione. Lo standardo dell'Associazione non può essere usato senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il logo o l'emblema devono essere riportati su tutti gli atti, pubblicazioni e distintivi della Associazione, nonché sul materiale e le attrezzature. Il logo deve essere apposto su tutti gli automezzi, mentre l'emblema è riportato sul distintivo del personale e sulle insegne da collocarsi all'ingresso delle sedi sociali.

L'Acronimo ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/97 dovrà essere utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 06 Celebrazioni

Il 2 Maggio di ogni anno si celebra la festa dell'Associazione, in alternativa si può celebrare la prima domenica utile.

Art. 07 Regolamento

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato dal presente Statuto e da un Regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo.

I SOCI**Art. 08 Ammissione dei soci**

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che abbiano compiuto il 14° anno di età, in pieno possesso dei diritti civili, indipendentemente dalla loro nazionalità, confessione religiosa e ideologia politica, che accettino integralmente e senza riserve il presente Statuto ed il Regolamento Interno.

Si entra a far parte dell'Associazione presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo, controfirmata per la presentazione da almeno un socio e corredata dai documenti previsti dal Regolamento. Il socio entra normalmente a far parte dell'Associazione, segue l'iter formativo e le attività dell'associazione. Acquisisce il diritto di voto dopo il primo anno e il diritto di eleggibilità dopo il secondo. Sull'ammissione, dimissione od espulsione di un socio, anche Onorario, delibera il Consiglio Direttivo, a norma di Regolamento.

Le eventuali quote associative verranno menzionate nel regolamento.

Art. 09 Categorie dei Soci

L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

- a) **Fondatori**, che hanno fondato l'associazione, lo sono a vita;
- b) **Operativi**, che svolgono gratuitamente, a norma di Regolamento, le attività d'istituto proprie dell'Associazione;
- c) **Giovani**, di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, non possono svolgere servizi di carattere operativo;
- d) **Sostenitori**, che pagano annualmente una quota;
- e) **Benemeriti**, che si siano distinti per il costante impegno profuso all'interno dell'Associazione.
- f) **Collaboratori**, i soci collaboratori, di età maggiore, sono tenuti al versamento della quota sociale annuale di tesseramento ed assicurativa ma non sono tenuti allo svolgimento obbligatorio delle attività di istituto proprie dell'Associazione dovendo in ogni caso prestare qualche tipo di attività utile, ancorché saltuaria, in favore dell'Associazione.

L'ammontare delle diverse quote sociali è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali dei Soci Sostenitori possono essere lasciate alla discrezione e alla generosità del socio, fermo restando un limite minimo delle quote comunque superiore alla quota delle categorie sociali che le precedono.

Art. 10 I Soci Onorari

Il Consiglio Direttivo può conferire il riconoscimento di Socio Onorario, tale riconoscimento è a vita. La nomina dei Soci Onorari diviene effettiva solo dopo l'accettazione scritta della nomina e dello Statuto associativo da parte del Socio Onorario. Durante le assemblee dei soci non hanno diritto di voto.

Art. 11 Doveri e diritti dei soci

I soci hanno il dovere di difendere ed affermare, soprattutto con l'esempio, le finalità dell'Associazione, di collaborare al miglioramento morale e materiale dell'Associazione, di rispettare e far rispettare lo Statuto ed il Regolamento, adempiendo agli obblighi che ne scaturiscono. I Soci Operativi hanno inoltre il dovere di svolgere le attività d'istituto dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento. I soci hanno il diritto di intervenire e votare nelle Assemblee, di essere eletti nelle cariche sociali, di frequentare i locali sociali in conformità alle delibere degli organi associativi, di godere dei benefici connessi alla loro qualità di soci e di partecipare a tutte le manifestazioni sociali con le modalità previste dagli organi associativi e pagare le quote sociali.

Art. 12 Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono presi -nei casi e nei modi previsti dal Regolamento- dal Consiglio Direttivo per sanzionare comportamenti dei soci lesivi per l'attività o l'immagine dell'Associazione. Essi consistono in:

- a) richiamo disciplinare scritto;
- b) revoca temporanea o permanente dell'autorizzazione all'utilizzo di apparati radio di pertinenza o correlati all'Associazione;
- c) revoca temporanea o permanente dell'autorizzazione alla condotta di veicoli associativi;
- d) esclusione da determinati servizi operativi;
- e) sospensione cautelativa, per il tempo necessario all'istruttoria sui fatti o in attesa di altri provvedimenti;
- f) sospensione da un minimo di 7 ad un massimo di 365 giorni;
- g) esclusione;
- h) radiazione con espulsione, senza possibilità di ripresentare domanda di iscrizione.

Qualsiasi provvedimento di sospensione comporta l'interdizione dallo svolgere le attività associative.

S'intendono altresì sospesi tutti i diritti derivanti dalla qualifica di socio.

Art. 13 Gratuità delle prestazioni

Tutte le prestazioni rese dai soci per lo svolgimento dei compiti sociali, sono effettuate in modo totalmente gratuito e disinteressato; saranno rimborsate eventuali spese anticipate dai soci per il regolare svolgimento delle normali attività d'istituto, previa verifica del consiglio del direttivo. Sono parimenti gratuiti e disinteressati tutti gli uffici attinenti qualsivoglia carica o incarico sociale.

Art. 14 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde -come meglio specificato nel regolamento- per:

- a) *morte;*
- b) *dimissioni;*
- c) *esclusione;*
- d) *inadempienza;*
- e) *morosità;*
- f) *radiazione.*

A seguito della perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo intervenuta, sorge l'obbligo della restituzione della tessera, degli emblemi sociali e di quant'altro possa qualificare il possessore come appartenente all'Associazione.

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 15 Ordinamento dell'Associazione

L'Associazione svolge la propria attività per mezzo di organi centrali, straordinari e facoltativi.

Sono organi centrali ordinari:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo.

Sono organi facoltativi:

- d) Le Commissioni
- e) i Revisori dei Conti,
- f) il Collegio dei Proibiviri.

Sono organi straordinari:

- g) i Commissari,
- h) gli Ispettori.

Art. 16 Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci; hanno diritto di voto solo i soci operativi in regola con il pagamento delle quote associative, delibera validamente, impegnando l'universalità dei soci stessi. E' presieduta a norma di Regolamento. L'Assemblea Generale dei soci è convocata, in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno per esaminare ed approvare il bilancio, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento. Provvede inoltre, se necessario, alla ratifica dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Proibiviri eventualmente cooptati nel corso dell'anno per coprire vacanze tra i membri elettivi del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri. Ogni tre anni

l'Assemblea Generale dei soci elegge gli elementi elettivi del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri. L'Assemblea Generale dei soci, convocata in sessione straordinaria, delibera sulla modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. L'assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o quando la Segreteria ne abbia ricevuta richiesta da almeno il 25% dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria dei soci sono prese a maggioranza semplice dei voti. In prima convocazione tutte le Assemblee sono valide, se sono presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In tutte le votazioni sono ammesse le deleghe nella misura massima di una per ogni socio.

Art. 17 Eleggibilità e durata delle cariche Sociali

Tutti i soci aventi diritto al voto e non soggetti a cause di ineleggibilità sono eleggibili alle cariche sociali, nel numero e nei modi previsti dal Regolamento; tutte le cariche sociali elettive hanno durata di 3 anni e non sono rinnovabili per più di 2 legislature di seguito salvo ulteriori mandati decisi all'unanimità dall'Assemblea Generale dei Soci.

La presentazione delle candidature per l'elezione alle cariche sociali e i meccanismi di voto sono specificati dal Regolamento, fermo restando il principio della segretezza e personalità del voto.

Art. 18 Ineleggibilità alle cariche sociali

Non possono essere eletti alle cariche sociali i Soci:

- a) che rivestano cariche politico-sindacali.
- b) che siano stati precedentemente espulsi o sospesi per più di 6 mesi; in tale caso la preclusione opera per 3 anni dalla fine della sospensione o dalla nuova domanda d'iscrizione.

Art. 19 Elezione, rappresentanza e poteri del Presidente

Il Presidente è eletto e revocato dall'intero Consiglio Direttivo tra i suoi membri elettivi. Ha la rappresentanza morale e legale dell'Associazione. Svolge tutte le funzioni a lui attribuite dallo Statuto e dal Regolamento o delegate dal Consiglio Direttivo. Nei casi di particolare urgenza e necessità il Presidente può adottare le decisioni proprie del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso, per la ratifica, entro e non oltre le 48 ore. Nelle pubbliche calamità il Presidente -o un suo delegato- può assumere la direzione di tutti i servizi di intervento e di soccorso dell'Associazione, assistito eventualmente dai referenti (o loro delegati) delle categorie coinvolte nell'opera di soccorso. Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento del Presidente, i suoi poteri e le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 20 Il Potere di Firma

Il Presidente, in quanto titolare della rappresentanza morale e legale dell'Associazione, ha in via ordinaria il potere di firma per tutti gli atti dell'Associazione. Il Presidente può tuttavia delegare ad altri Consiglieri il potere di firma di particolari atti. La delega può essere concessa per un singolo atto o per un insieme omogeneo di atti, come specificato dal Regolamento. Nessun membro dell'Associazione è autorizzato a contrarre impegni vincolanti per l'associazione (o una o più delle sue articolazioni operative o territoriali), sollecitare, trattare e firmare convenzioni ecc., senza averne ricevuto autorizzazione dall'organo interessato all'impegno o convenzione ovvero senza aver fornito preventive ed esaurienti informazioni su tutti gli aspetti della convenzione o impegno che si è intenzionati a contrarre. E' fatto altresì divieto a chiunque di impegnarsi verso terzi in attività non attinenti gli scopi statutari dell'Associazione.

Art. 21 Elezione, composizione e poteri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto da tutti i soci aventi diritto al voto, riuniti in Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo è composto in numero variabile a seconda del numero totale dei soci iscritti.

Fino a 50 soci il direttivo si compone di 5 membri, aumentando di 2 consiglieri ad ogni 20 soci successivi ai 50, fino ad un massimo di 11 consiglieri direttamente eletti dall'Assemblea Generale fra tutti i soci (fatte salve le incompatibilità di cui all'art. 45).

Il Consiglio Direttivo:

- a) dirige e coordina l'attività dell'Associazione;
- b) compila il bilancio generale consuntivo e preventivo, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci;
- c) compila i bilanci di sua competenza, di cui all'art. 51;
- d) adotta i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei fini dell'Associazione;
- e) propone le modifiche dello Statuto;
- f) promulga il Regolamento e decide in merito alle sue eventuali modifiche;
- g) nomina le Commissioni, attribuendo loro le relative funzioni;
- h) nomina Ispettori e Commissari nei casi previsti dal Regolamento;
- i) attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci;
- j) è competente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di interesse generale dell'Associazione e per la sua organizzazione;
- k) delibera su tutti gli altri argomenti indicati dal presente Statuto o dal Regolamento;
- l) adotta i provvedimenti disciplinari, nei casi e nei modi previsti dal Regolamento;
- m) elegge, fra i suoi membri elettivi, e destituisce: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
- n) elegge, tra i soci aventi diritto che a giudizio dei consiglieri abbia dimostrato adeguate capacità tecniche e morali, il referente ai servizi antincendio, quello ai servizi di protezione civile, il referente alle pubbliche relazioni, referente per le questioni tecniche e automezzi.

Art. 22 Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente, almeno una volta ogni due mesi, nella Sede Legale. In prima convocazione, le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti i 2/3 più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, -da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima- quando siano presenti la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe da parte dei consiglieri. Dopo due assenze ingiustificate consecutive un consigliere decade dall'incarico e dalla carica.

Art. 23 Vacanze tra i membri del Consiglio Direttivo

In caso di vacanze tra i membri elettivi del Consiglio Direttivo, si procede all'integrazione con i primi non-eletti. Qualora si verificano vacanze non copribili nel modo precedentemente previsto, il Consiglio Direttivo procede collegialmente alla cooptazione dei soci ritenuti idonei. La nomina di tali Consiglieri è poi ratificata dalla prima Assemblea Generale utile.

Art. 24 L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un Consigliere all'uopo eletto dal Consiglio Direttivo. L'Ufficio di Presidenza si raduna quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due suoi componenti, per:

- eseguire le deliberazioni del consiglio direttivo;
- decidere degli affari urgenti, salvo riferirne al più presto -e comunque non oltre 15 giorni- al Consiglio Direttivo per la ratifica;

- provvedere alla gestione esecutiva quotidiana dell'Associazione.

Gli atti dell'Ufficio di Presidenza sono raccolti in un apposito libro, consultabile riservatamente dai soli membri del Consiglio Direttivo, dai Revisori dei Conti e dai componenti il Collegio dei Proviviri.

Art. 25 Le Commissioni

Il Consiglio Direttivo può, per meglio realizzare i fini della Associazione, nominare delle Commissioni, con compiti consultivi o di supporto tecnico-operativo. Ogni Commissione opera seguendo le direttive di un membro incaricato dal Consiglio stesso. Le Commissioni sono formate a norma di Regolamento e possono essere temporanee o permanenti. Le Commissioni sono un organo facoltativo, ma la loro creazione è auspicabile in quanto rappresentano un utile momento di coinvolgimento dei soci nella gestione dell'Associazione.

Art. 26 I Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea Generale dei soci nel numero di 3, più 2 supplenti, provvedono al controllo amministrativo generale degli atti dell'Associazione a norma del Codice Civile e delle vigenti leggi.

Art. 27 Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, è eletto dall'Assemblea Generale dei soci scegliendo tra i candidati esterni all'associazione e senza vincolo alcuno di parentela con membri dell'associazione. I proviviri riuniti eleggono al proprio interno il proprio presidente. Questo organo svolge la funzione giudicante su tutte le questioni di indole morale che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo o da un qualsiasi socio. Esamina inoltre a norma di regolamento, su ricorso degli interessati, i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi sociali e le interpellanze sull'operato degli Organi Centrali dell'Associazione.

Art. 28 Riunioni e vacanze tra i Revisori dei Conti e Proviviri

Le adunanze di ognuno dei due organi sono valide qualora siano presenti almeno 3 membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di vacanze tra i membri dei revisori dei Conti o del Collegio dei Proviviri si procede con l'integrazione dei supplenti e dei primi non-eletti. Qualora non vi siano non-eletti disponibili ed i membri ancora in carica siano almeno 3, detti membri possono procedere alla cooptazione di altri soci. La nomina dei primi non eletti e dei soci per cooptazione, deve essere poi ratificata in sede di Assemblea generale dei soci. Negli altri casi s'indicono nuove elezioni.

Art. 29 Gli Ispettori

Gli Ispettori sono nominati, tra i soci dell'Associazione, al bisogno e per il tempo necessario dal Consiglio Direttivo. Hanno il compito di svolgere indagini e ispezioni sull'attività, la gestione o l'operato di soci con incarichi associativi quali referenti di settore o loro delegati e sull'operato delle commissioni. I soggetti sottoposti ad ispezione sono tenuti a prestare la massima collaborazione agli Ispettori.

Art 30 Verbali degli Organi collegiali

Per ogni adunanza di qualsivoglia Organo collegiale dell'Associazione, deve essere redatto un verbale da conservare sull'apposito libro, proprio di ogni Organo. Devono essere verbalizzati anche tutti gli eventuali disaccordi tra i membri in merito alle decisioni adottate.

Art. 31 Incompatibilità

I Revisori dei Conti non possono ricoprire nessun' altra carica associativa.

Qualora un socio eletto ad una carica sociale ne ricoprisse già un'altra, deve optare per una delle due entro la prima adunanza utile degli organi interessati.

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA**Art. 32 Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed indivisibile. E' amministrato dal Consiglio Direttivo ai sensi dello Statuto e del Regolamento e non può essere adoperato se non per il raggiungimento degli scopi sociali.

E' costituito da:

- a) tutti i proventi che gli organi sociali centrali ricevono a qualsiasi titolo (quote sociali, convenzioni, contributi, donazioni, sussidi, interessi su capitali, lasciti ecc.);
- b) i mezzi, le attrezzature, i materiali, i beni mobili, i beni mobili registrati e gli immobili, i brevetti, copyright, o diritti d'autore, e quant'altro sia o venga legittimamente in possesso dell'Associazione.

Art. 33 I beni registrati

Stante l'unicità del patrimonio e della rappresentanza legale dell'Associazione, tutti i beni registrati - mobili, immobili ed immateriali- devono essere intestati alla Sede della Associazione, situata a Cagliari.

Art. 34 Il conferimento di capitali

Ogni e qualsiasi erogazione finanziaria a favore di qualsivoglia articolazione organizzativa, deve essere direttamente accreditata o conferita alla Tesoreria dal soggetto erogatore, sia esso pubblico o privato.

Art. 35 Bilancio generale

I bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione hanno inizio il 1 Gennaio e termine col 31 Dicembre. Da essi devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti dall'Associazione secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. I Bilanci sono compilati dal Consiglio Direttivo che li sottopone, corredati da una relazione, entro la fine di marzo, ai Revisori dei Conti qualora questi siano in carica. I Revisori dei Conti, presa visione dei bilanci e della relazione, redigono una nota di commento e ritornano il tutto al Consiglio Direttivo entro il 10 aprile. Tale documentazione completa deve essere depositata per visione presso la Segreteria Associativa. I bilanci vengono sottoposti all'Assemblea Generale dei soci per l'approvazione, che avviene con votazione palese, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. In quella sede viene anche sottoposto all'Assemblea il rendiconto operativo relativo all'anno solare precedente, il tutto come meglio illustrato nel Regolamento.

Art. 36 Responsabilità dei soci

I soci che arrechino danno alle strutture, attrezzature o veicoli sociali per dolo, colpa grave o comportamenti irresponsabili, sono tenuti al pagamento di un indennizzo del danno causato. L'entità dell'indennizzo dovuto dal /dai socio/i dovrà essere stabilita a cura del Consiglio competente, in base all'entità del danno ed al grado di responsabilità del/dei socio/i.

Art. 37 Atti e pubblicazioni dell'Associazione

Nessuna pubblicazione potrà qualificarsi ufficialmente per atto dell'Associazione, se non avrà ricevuto la approvazione preventiva del Consiglio Direttivo, a norma di Regolamento.

Art. 38 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento definitivo dell'Associazione è deliberato dai soci riuniti in Assemblea straordinaria, con decisione approvata dai 2/3 dei soci aventi diritto al voto. In tal caso l'Assemblea deciderà sulla devoluzione del patrimonio esistente, fermo restando l'obbligo di destinarlo a scopi simili a quelli dell'Associazione o di devolverlo a fini di beneficenza o di assistenza, tenuto conto delle disposizioni in merito del Codice Civile e della legge 266/91.

Art. 39 Casi non previsti

Per quanto non previsto ci si attiene al codice civile e al codice penale.